



Città di Misterbianco

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

Ordinanza n° 39 del 16/07/2026

Ufficio proponente: 11.9 RANDAGISMO

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO E FELINO E PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL BENESSERE ANIMALE.

IL SINDACO

VISTI:

Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

l'Ordinamento Regionale delle Autonomie Locali in Sicilia (O.R.E.L.), approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

L'Articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979: Attribuisce ai Comuni la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

La Legge 14 agosto 1991 n. 281 - "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l'articolo 50, comma 2, che attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'amministrazione del Comune, e l'articolo 7-bis, che legittima l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 - "recepimento dell'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

La Legge 20 luglio 2004 n. 189 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

L'Accordo del 24 gennaio 2013 Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione";

Il Decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 della Regione Siciliana, concernente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione

del randagismo";

La Circolare del 17 settembre 2013, prot. n. 71429 (Direzione Sanità Veterinaria) della Regione Siciliana, esplicativa del Decreto n. 1535/2013 e s.m.i.;

Il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 della Regione Siciliana"Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione" e s.m.i.;

Le Linee guida del Ministero della Salute del 29 maggio 2014, prot. n. 11642, relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione;

Il Decreto Interassessoriale dell'8 marzo 2016 della Regione Siciliana, recante modifiche ed integrazioni al D.A. del 22 agosto 2013 e s.m.i.;

Il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 2164 del 03 novembre 2017, "Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti" e s.m.i.;

La Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15. "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo";

Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante disposizioni in materia di sanità animale e adeguamento alla normativa europea, e successive modifiche ed integrazioni;

Il Decreto Legislativo Correttivo n. 220 del 27 dicembre 2024;

Il Decreto Assessoriale n. 1166 (Novembre 2025), emesso dall'Assessorato della Salute, che disciplina i criteri per l'autorizzazione dei rifugi sanitari, dei micro-canili e delle case famiglia, oltre alle modalità di iscrizione delle associazioni animaliste nell'elenco regionale (attuazione degli artt. 10, 16, 17 e 24 della L.R. 15/2022);

CONSIDERATO che questo Comune, attraverso il costante monitoraggio del territorio supportato dai verbali di accertamento e dalle relazioni di servizio del Comando di Polizia Locale custoditi agli atti d'ufficio, pone in essere precise e incisive attività ordinarie di controllo, gestione e contrasto al randagismo canino e felino;

CONSIDERATO che tali interventi istituzionali ordinari comprendono il recupero di esemplari vaganti sul territorio, la promozione del benessere animale e la costante e attiva collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP competente per l'esecuzione sistematica delle sterilizzazioni, sia sui soggetti recuperati sia su quelli censiti nelle colonie feline regolarmente registrate;

RILEVATO che, al fine di mantenere l'efficacia di tali azioni e prevenire incrementi critici del fenomeno sul territorio comunale — spesso influenzato dalla mobilità della fauna canina e felina dalle aree limitrofe, da picchi di abbandoni stagionali o da nascite incontrollate — si rende necessario integrare la disciplina locale con un quadro di regole chiaro, organico e vincolante per la cittadinanza;

VALUTATO che la corretta regolamentazione delle condotte dei detentori di animali, degli obblighi di custodia e delle modalità di gestione della fauna urbana costituisce lo strumento ordinario più

idoneo per prevenire rischi igienico-sanitari, garantire la pubblica incolumità e preservare il decoro e l'igiene del suolo pubblico;

RITENUTA pertanto necessaria e opportuna l'adozione di un provvedimento sindacale a carattere ordinario che, in piena attuazione della normativa nazionale (Legge n. 281/1991) e regionale (Legge Regionale Siciliana n. 15/2022), detti disposizioni transitorie volte a disciplinare la materia in attesa della formale approvazione del nuovo e complessivo Regolamento Comunale da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento, a seguito dell'esauriente istruttoria condotta dall'ufficio competente sia sotto il profilo formale che sostanziale, viene emanato nell'esercizio delle ordinarie competenze attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e Capo dell'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 833/1978, risultando pienamente legittimo, conforme all'interesse pubblico e proporzionato agli obiettivi di tutela del territorio;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, attese le competenze del Comune in materia di vigilanza e prevenzione del randagismo canino e felino, si dispone che le presenti prescrizioni abbiano efficacia immediata dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online. Le presenti disposizioni si intendono efficaci sino a espressa revoca o aggiornamento del presente provvedimento, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di integrarle in base all'evoluzione del quadro normativo o delle esigenze territoriali.

ART. 1

Istituzione "Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo" e Link del Sito web Comunale.

1. È operativo presso questo Comune "l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo", incardinato presso l'XI Settore Funzionale - Urbanistica – Sviluppo Economico – SUAP - Servizio 9 "Randagismo", sito in Via San Rocco Vecchio n. 23. Informazioni, modulistica e aggiornamenti sono consultabili nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Misterbianco.

2. Le segnalazioni relative a cani vaganti, incustoditi o feriti, nonché le richieste di intervento urgente sul territorio comunale, dovranno essere inoltrate direttamente al Comando di Polizia Locale tramite i seguenti canali ufficiali:

- **Contatto Telefonico Corpo di Polizia Locale:** al numero **095/7556427**, attivo giornalmente nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- **Posta Elettronica Certificata (PEC):** all'indirizzo *protocollo.misterbianco@pec.it*;
- **E-mail ordinaria:** all'indirizzo *poliziamunicipale@comune.misterbianco.ct.it*.

3. Per le sole emergenze di assoluta gravità per l'incolumità pubblica o per animali feriti in modo critico, accertate al di fuori della fascia oraria di reperibilità di cui al comma 2 (dalle ore 20:00 alle ore 08:00), la cittadinanza dovrà fare riferimento al Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 per

l'attivazione dei servizi di pronta reperibilità competenti.

ART. 2

elenco dei volontari animalisti accreditati

1. Presso l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo di cui all'articolo 1, è istituito l'"Elenco dei Volontari Animalisti Accreditati". Possono richiedere l'iscrizione al suddetto elenco i singoli cittadini residenti o i componenti di associazioni zoofile e protezionistiche legalmente costituite e iscritte nell'Elenco Regionale della Regione Siciliana, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 e dal D. A. n. 1166/2025.
2. I soggetti iscritti prestano la propria attività a titolo interamente gratuito e volontario, senza che ciò costituisca in alcun modo rapporto di lavoro con l'Ente. Essi operano in sinergia e sotto la supervisione dell'Amministrazione Comunale e del Comando di Polizia Locale, al fine di supportare le azioni di contrasto al fenomeno del randagismo e favorire la tutela dei diritti degli animali.

ART. 3

Obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori di animali

1. In conformità a quanto previsto all'art. 12 della L.R. n. 15/2022 il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione, compreso chi ne fa commercio, è responsabile della salute, dell'incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie, di razza e di età, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Ha, altresì, l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio;
2. Chiunque detenga cani a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) e in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l'obbligo di procedere all'identificazione, mediante l'applicazione di microchip.

L'adempimento deve essere effettuato a cura di veterinari dell'ASP di Catania, presso la struttura sita in Via Padre Angelo Secchi 10 - o presso gli ambulatori dei veterinari libero professionisti accreditati o libero professionisti abilitati, tassativamente **Entro 2 mesi** dalla nascita del cucciolo o **Entro 10 giorni** dall'inizio del possesso o della detenzione qualora l'animale non sia già registrato.

3. E' obbligatorio comunicare al Servizio Veterinario dell'ASP ed al Comune eventuali cessioni e variazioni di residenza entro 10 giorni. In caso di smarrimento di un animale la comunicazione va effettuata dal suo proprietario o detentore, non oltre le 48 ore, facendone formale denuncia al Servizio Veterinario dell'ASP o alla Polizia Locale di Misterbianco o Forze dell'Ordine formulando regolare denuncia al Servizio Veterinario dell'ASP, alla Polizia Locale di Misterbianco o alle altre Forze dell'Ordine. ;

4. La fuga o lo smarrimento di un animale per il quale sia stato riscontrato un rischio comportamentale, o formalmente inserito nel registro dei cani a rischio di aggressività di cui all'art.

20 della L.R. n. 15/2022, deve essere comunicata immediatamente alla Polizia Locale di Misterbianco, al Servizio Veterinario dell'ASP e alle Forze dell'Ordine. Qualora il predetto animale non possa essere catturato in sicurezza con i normali metodi di contenimento, l'uso di strumenti di narcosi a distanza è riservato esclusivamente al personale medico del Servizio Veterinario dell'ASP o da questo espressamente delegato o formalmente autorizzati dalle autorità competenti.

Il proprietario o detentore di cani iscritti nel registro dei soggetti a rischio ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e deve tassativamente applicare guinzaglio e museruola quando l'animale si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

5. Al fine di garantire il benessere animale, l'igiene e la salute pubblica, la detenzione di animali d'affezione all'interno delle civili abitazioni e relative pertinenze, deve avvenire in condizioni idonee a evitare sovraffollamento, esalazioni odorigene o pregiudizi igienico-sanitari. Gli organi di vigilanza, in sinergia con il Servizio Veterinario dell'ASP, effettuano verifiche ispettive sulla base dei criteri tecnici regionali attuativi della L.R. n. 15/2022. Qualora venga accertata una reale compromissione del benessere psicofisico degli animali o gravi alterazioni igieniche dei luoghi, l'Amministrazione disporrà, previa formale diffida e nel rispetto del principio di proporzionalità, il trasferimento coatto degli esemplari in esubero presso strutture idonee, con spese a totale carico del trasgressore. Al superamento della soglia indicativa di 5 animali d'affezione nello stesso nucleo abitativo, sorge l'obbligo di preventiva comunicazione scritta al Comune e all'ASP per il monitoraggio delle condizioni di coabitazione.

6. È vietato tenere o confinare stabilmente animali d'affezione su balconi o terrazze privi di adeguate protezioni e ripari. La permanenza degli animali in spazi e pertinenze esterne dell'abitazione è consentita esclusivamente a condizione che sia garantito loro un ambiente idoneo a salvaguardarne il benessere psico-fisico. A tal fine, i balconi, le terrazze o i cortili esterni devono essere tassativamente dotati di:

- Idonee cucce o strutture di ricovero coibentate, proporzionate alle dimensioni dell'animale, che assicurino protezione efficace dalle intemperie e dal freddo;
- Sistemi di ombreggiatura adeguati (tende, tettoie o coperture) capaci di proteggere l'animale dal soleggiamento diretto e dai picchi di calore;
- Accesso costante e continuo ad acqua potabile e cibo.

Gli spazi esterni devono comunque consentire all'animale facilità di movimento e la libertà di scegliere se ripararsi o rimanere all'aperto.

7. Le recinzioni e le cancellate delle proprietà private, confinanti con strade, piazze, luoghi pubblici o altre proprietà, devono essere realizzate, in conformità agli obblighi di custodia e di responsabilità civile e penale previsti dalla normativa nazionale vigente, e nel rispetto dei regolamenti edilizi locali e mantenute in perfetto stato di conservazione. Esse devono possedere requisiti strutturali, di altezza e di occlusione tali da impedire all'animale sia la fuga o lo scavalco, sia la possibilità di sporgere

il muso o gli arti oltre la recinzione, scongiurando qualsiasi rischio di morso, aggressione o danno a persone, veicoli e altri animali in transito;

8. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. Siciliana n. 15/2022, è consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico del territorio comunale. I conduttori di cani sono obbligati all'uso del guinzaglio e ad avere la pronta disponibilità della museruola, da applicare solo in caso di necessità o su richiesta del personale di bordo. I cani di piccola taglia e i gatti possono in alternativa accedere all'interno di idonei trasportini. Tali prescrizioni non si applicano ai cani guida per non vedenti. Il gestore del trasporto definisce il numero massimo di animali ammessi per vettura. Il detentore deve garantire che l'animale non sporchi, non arrechi disturbo o danni a passeggeri e vetture, pena il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni vigenti.

9 Nelle vie, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, inclusi parchi, giardini e zone verdi, i cani devono essere tassativamente condotti con guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri, con obbligo per il conduttore di avere con sé una museruola idonea. Negli spazi appositamente delimitati, recintati e individuati dal Comune come "Aree di sgambamento cani", gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola sotto la costante vigilanza e responsabilità dell'accompagnatore; per i parchi e le aree verdi pubbliche prive di recinzioni dedicate, resta l'assoluto divieto di condurre i cani in libertà e l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini, o laddove espressamente inibito da apposita segnaletica.

10. È fatto obbligo a chiunque conduca cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di essere munito di idonea attrezzatura (sacchetto monouso, paletta o altra attrezzatura, bottiglietta d'acqua, altro liquido di lavaggio autorizzato per uso civile, ecc.) e di provvedere:

- a. all'immediata asportazione delle deiezioni solide (escrementi);**
- b. all'immediato lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate da deiezioni liquide (urine) mediante l'impiego di acqua pulita, anche miscelata con prodotti igienizzanti ecocompatibili e completamente biodegradabili o con sostanze naturali non inquinanti (quali l'aceto), al fine di diluire e neutralizzare le emissioni odorigene e i residui. È in ogni caso tassativamente vietato l'utilizzo di sostanze chimiche aggressive, corrosive o nocive per l'ambiente, quali candeggina e ammoniaca, così da non arrecare danno all'ambiente o ai beni storici e monumentali.**

L'attrezzatura di cui al punto 10 dovrà essere esibita su richiesta della Pubblica Autorità, configurando la sola mancata esibizione una violazione autonoma alla presente ordinanza;

Gli escrementi dovranno essere immediatamente raccolti in appositi involucri monouso ben chiusi, per poi confluire nel circuito dei rifiuti urbani mediante conferimento nei cestini porta rifiuti stradali, negli appositi contenitori specificamente dedicati alla raccolta delle deiezioni canine, ove installati sul suolo pubblico, o tramite il circuito domestico del secco residuo

(indifferenziato).

È tassativamente vietato consentire agli animali di urinare o depositare deiezioni su facciate di edifici pubblici o privati, monumenti, arredi urbani, nonché su ruote e carrozzerie di veicoli in sosta. Il conduttore deve vigilare e deviare preventivamente l'animale per evitare l'imbrattamento di tali beni.

ART. 4

Divieti Generali e Misure di Salvaguardia Sanitaria e Ambientale

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità, la salute e il benessere animale, è tassativamente vietato impiegare o mostrare cuccioli di qualsiasi specie nell'esercizio dell'accattonaggio. È parimenti vietato utilizzare in spazi pubblici o aperti al pubblico animali di qualunque età o genere per destare la commiserazione pubblica a scopo di mendicizia, qualora questi siano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura o che ne evidenzino la sofferenza (quali evidenti stati di incuria, denutrizione, patologie visibili, limitazioni forzate dei movimenti o incapacità di deambulazione).
2. È fatto assoluto divieto di abbandonare, rilasciare o immettere qualsiasi specie di animale (sia esso domestico, d'affezione, selvatico, autoctono o esotico) in qualunque area pubblica, privata o aperta al pubblico del territorio comunale, con particolare riferimento a parchi, giardini, zone verdi, zone rurali e a tutti i corpi idrici.
3. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 544-sexies del Codice Penale, è vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali a chiunque sia stato attinto da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (condanna definitiva o sentenza ex art. 444 c.p.p.) che disponga la pena accessoria del divieto di detenzione per i delitti di uccisione o maltrattamento di animali. Il Sindaco si riserva altresì la facoltà di disporre, con separato e motivato provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica e dell'igiene, il divieto temporaneo di detenzione di animali a carico di soggetti nei cui confronti le Autorità Sanitarie (ASP) o gli organi di Polizia Locale abbiano accertato gravi e reiterate situazioni di detenzione incompatibile o pericolo per l'incolumità pubblica.
4. L'accertamento della violazione dei divieti di detenzione di cui al comma precedente comporta l'immediata attivazione delle tutele materiali e giuridiche degli animali mediante l'applicazione del sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, da parte degli organi di vigilanza, finalizzato alla successiva confisca obbligatoria degli esemplari con espresso divieto di restituzione al trasgressore e contestuale assegnazione degli stessi a strutture protette o associazioni ed enti affidatari individuati ai sensi di legge. Tutte le spese di cattura, trasporto, mantenimento e custodia rimangono a esclusivo carico del trasgressore, ferma restando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica qualora la condotta integri fattispecie di rilievo penale.
5. È proibito detenere, spargere, depositare o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti sul suolo pubblico, privato o aperto al pubblico, salvo il caso

delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione eseguite da ditte specializzate, da condursi tassativamente con modalità protette e idonee segnalazioni, tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

6. Chiunque venga a conoscenza di casi di avvelenamento, o del rinvenimento e spargimento di esche, bocconi o sostanze velenose e nocive nel territorio comunale, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente al Comune di Misterbianco (Comando di Polizia Locale) e al competente Servizio Veterinario dell'ASP di Catania ai fini dell'attivazione delle rispettive competenze istituzionali, indicando, ove possibile, specie, numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi esatti in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

ART. 5

Rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti

1. In presenza di animali vaganti e/o feriti sul territorio comunale, i cittadini sono invitati a collaborare segnalando tempestivamente la presenza dell'animale, al Comando di Polizia Locale di Misterbianco, al fine di consentire l'attivazione dei servizi di cattura o soccorso. Nelle ore di chiusura del Comando, nei giorni festivi o in caso di accertata irreperibilità, al fine di garantire la continuità del servizio e l'incolumità pubblica, la segnalazione dovrà essere inoltrata al Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 per l'attivazione immediata del Servizio Veterinario di pronta reperibilità dell'A.S.P. competente, tramite le Forze dell'Ordine dello Stato.

2. In conformità alla Legge 281/1991 e alla Legge Regionale Siciliana n. 15 del 2022, è tassativamente vietato ai privati cittadini procedere al prelievo autonomo e alla cattura di animali vaganti sul territorio comunale. Tale attività è riservata in via esclusiva agli organi preposti e agli operatori autorizzati, in stretta collaborazione con i servizi veterinari pubblici.

3. In deroga a tale divieto, e fatte salve le ipotesi di stato di necessità o di dovere di soccorso a seguito di sinistro stradale (ex art. 189 del Codice della Strada) per animali in imminente pericolo di vita, il privato cittadino che recuperi o prenda in custodia temporanea un animale ferito ha l'obbligo di denunciarne il prelievo entro le 12 ore successive al Comando di Polizia Locale o al Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Catania, al fine di consentire la tempestiva verifica del microchip e la ricerca dell'eventuale legittimo proprietario. Il trattenimento dell'animale in violazione del presente termine, o l'omissione della segnalazione istituzionale, configura l'assunzione diretta di ogni responsabilità civile, penale e amministrativa in capo al detentore, con l'obbligo del suo totale mantenimento e l'esclusione di qualsiasi onere o rimborso a carico del Comune.

4. Il soccorso di un animale ferito rinvenuto sul territorio o il recupero di animali vaganti è competenza degli operatori formalmente incaricati dal Comune (ditte autorizzate, volontari animalisti accreditati o associazioni animaliste iscritte al relativo Albo regionale e inserite nell'elenco di questo Comune) che, a tal fine, utilizzano strutture proprie e mezzi specificamente autorizzati dalle competenti autorità sanitarie, a garanzia del buon esito dell'intervento, e sono provvisti di lettore di microchip.

5. Qualora l'animale vagante o randagio non possa essere catturato in sicurezza con i normali metodi di contenimento, il Corpo di Polizia Locale o le Forze dell'Ordine, richiedono l'intervento del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Catania o di altro personale medico-veterinario abilitato all'utilizzo di strumenti per la narcosi a distanza. La procedura di telenarcosi sarà effettuata esclusivamente sotto la responsabilità medica dei predetti professionisti e nei modi previsti dalla normativa sanitaria, a tutela dell'incolumità pubblica e del benessere dell'animale.

ART. 6

Trasporto di Cani e di Altri Animali su Veicoli Privati e Commerciali

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, è consentito il trasporto di animali domestici a bordo dei veicoli privati, a condizione che gli stessi siano custoditi in modo da non costituire intralcio, impedimento o pericolo per la corretta e sicura guida del veicolo.
2. Il trasporto degli animali d'affezione è regolato secondo le seguenti modalità di sicurezza:
 - a) un singolo animale può essere trasportato nell'abitacolo esclusivamente qualora sia custodito in condizioni tali da non arrecare distrazione, pericolo o intralcio ai movimenti del conducente;
 - b) il trasporto di animali in numero superiore a uno è consentito esclusivamente purché gli stessi siano alloggiati in appositi trasportini o gabbie idonee, ovvero nel vano posteriore dell'autovettura appositamente diviso da una rete protettiva che sia idoneamente installata o omologata dal costruttore se fissa, o altro mezzo idoneo analogo e autorizzato.
3. Il conducente del veicolo deve comunque adottare ogni misura necessaria a prevenire ed evitare pericoli o danni per tutti gli occupanti del mezzo o per terzi, garantendo altresì, per l'intera durata del trasporto, condizioni ambientali idonee a evitare patimenti o sofferenze all'animale.
4. È fatto assoluto divieto di lasciare animali incustoditi all'interno dei veicoli in sosta esposti ai raggi solari, a fonti eccessive di calore o a temperature rigide, per periodi di tempo tali da comprometterne il benessere psicofisico o metterne a repentaglio la vita. In presenza di palese e imminente pericolo di vita dell'animale richiuso all'interno dell'abitacolo, gli organi di vigilanza e la Forza Pubblica attiveranno immediatamente le procedure di emergenza e di soccorso previste dalla normativa vigente, al fine di interrompere la condotta di maltrattamento o detenzione incompatibile (ex artt. 544-ter e 727 c.p.) e trarre in salvo l'esemplare, addebitando ogni spesa di ripristino, cura e custodia al trasgressore.
5. I trasporti di animali vivi effettuati sul territorio comunale nell'ambito di attività economiche, commerciali o zootecniche restano tassativamente assoggettati, oltre alle vigenti norme nazionali, alle specifiche disposizioni di sicurezza e benessere previste dal Regolamento (CE) n. 1/2005.

ART. 7

Somministrazione di Alimenti ad Animali Vaganti e Colonie Feline

1. Al fine di cooperare fattivamente con l'Amministrazione Comunale nella gestione del fenomeno del randagismo e nella corretta mappatura del territorio, i privati cittadini e gli operatori associativi

che accudiscono e alimentano stabilmente animali d'affezione liberi o colonie feline sono invitati a iscriversi nell'Elenco dei Volontari Animalisti Accreditati del Comune di Misterbianco di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.

2. I cittadini e i volontari che, a qualunque titolo, somministrano cibo ai cani vaganti e ai gatti delle colonie feline hanno l'obbligo tassativo di rispettare le norme vigenti in materia di igiene del suolo pubblico, sanità e decoro urbano. È fatto divieto di disperdere alimenti sul terreno; i soggetti interessati devono provvedere alla completa pulizia della zona interessata immediatamente dopo ogni pasto, asportando tempestivamente ogni contenitore, ciotola, residuo o involucro utilizzato per i cibi solidi e umidi, con la sola esclusione dei contenitori destinati all'acqua potabile.

3. Al fine di salvaguardare la salute pubblica, favorire le campagne di sterilizzazione e monitorare la sicurezza del territorio, i cittadini e i volontari accreditati sono tenuti a collaborare con l'Ufficio Benessere Animale di cui all'articolo 1, segnalando la presenza di gatti liberi per il formale riconoscimento delle colonie feline, nonché indicando la localizzazione e la consistenza numerica dei cani vaganti avvistati sul territorio comunale, al fine di consentire l'attivazione delle procedure istituzionali di microchippatura, controllo sanitario e reimmissione protetta sul territorio ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 2022.

ART. 8

Agevolazioni e Incentivi all'Adozione Responsabile di Cani da Rifugio

1. Al fine di favorire lo svuotamento delle strutture di ricovero, ridurre i costi di stabulazione e mantenimento a carico del bilancio pubblico e promuovere il benessere animale in conformità ai principi della Legge Regionale Siciliana n. 15 del 3 agosto 2022, il Comune di Misterbianco riconosce un'agevolazione sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) a favore dei cittadini che procedono all'adozione di cani ospitati presso i rifugi di mantenimento o canili convenzionati con l'Ente.

2. In conformità con quanto già stabilito e disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale, l'ottenimento e la persistenza del predetto beneficio fiscale rimangono subordinati alla formale verifica dei requisiti di idoneità dell'adottante e al mantenimento delle condizioni di corretto benessere e detenzione dell'animale nel tempo. A tal fine, il personale comunale, gli organi di vigilanza e le guardie zoofile riconosciute possono effettuare verifiche periodiche presso il luogo di custodia dell'animale; il rifiuto ingiustificato del proprietario di consentire l'accesso per i controlli sul benessere dell'animale comporta l'immediata segnalazione all'ufficio tributi per la decadenza dall'agevolazione e l'avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente sgravate o fruite.

3. L'Amministrazione Comunale promuove e incentiva le adozioni responsabili attraverso campagne pubblicitarie istituzionali e d'informazione periodica, agevolando, laddove consentito dalle vigenti convenzioni e d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania e i medici veterinari accreditati, l'accesso gratuito ai servizi sanitari di base, dei cani prelevati dalle strutture convenzionate con il Comune.

Art. 9

Disciplina del controllo demografico, delle immissioni sul territorio e delle strutture di custodia

1. Al fine di contrastare il fenomeno del randagismo ed evitare il sovraffollamento delle strutture di ricovero, i cani vaganti censiti sul territorio comunale, qualora non trovino immediata adozione o affido e siano stati formalmente giudicati idonei alla vita libera collettiva per accertato equilibrio comportamentale e comprovata socializzazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASP di Catania, saranno reimmessi nel territorio di provenienza in qualità di "Cani di Quartiere", sotto il controllo e la tutela del Comune. Prima della loro reimmissione, gli animali saranno obbligatoriamente identificati fotograficamente, iscritti in anagrafe canina tramite microchip e sottoposti a profilassi e sterilizzazione.
2. Il ricovero ordinario dei cani vaganti presso i rifugi di mantenimento è disposto, previa valutazione dei presupposti di legge, dei tempi e delle condizioni sanitarie, dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. competente. In casi di assoluta e comprovata urgenza a tutela della pubblica incolumità o della sicurezza urbana, l'attivazione immediata del ricovero coatto e temporaneo può essere disposta direttamente dal Comando di Polizia Locale o dall'Ufficio Sanità del Comune, ferma restando la successiva convalida del Servizio Veterinario dell' A.S.P. Veterinaria competente.
3. La detenzione di animali d'affezione in contesti privati deve sempre garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della quiete pubblica e delle esigenze etologiche specifiche della specie. In adempimento a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 5, della presente ordinanza, qualora presso un'abitazione privata o relativa pertinenza si riscontri la presenza di un numero di animali d'affezione superiore a 5 (cinque) unità, l'Amministrazione Comunale disporrà l'intervento congiunto della Polizia Locale e del Servizio Veterinario dell'ASP di Catania per la verifica d'ufficio delle condizioni di benessere animale e di compatibilità ambientale, strutturale e igienico-sanitaria dei locali.
4. Le attività di custodia di cani a fini commerciali, le pensioni per animali, gli allevamenti, nonché i rifugi e i micro-canili gestiti da privati o associazioni, restano assoggettati all'obbligo di preventiva autorizzazione sanitaria e registrazione presso l'ASP competente, conformemente alle leggi regionali e nazionali vigenti in materia del benessere degli animali, urbanistica, edilizia e di polizia veterinaria.
5. In conformità al Decreto Assessoriale n. 1166 della Regione Siciliana, le strutture di ricovero già esistenti sul territorio e prive dei requisiti previsti hanno l'obbligo di presentare all'A.S.P. veterinaria di Catania, entro 12 mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto, un piano di adeguamento annuale progressivo. Il completamento dell'adeguamento e la conseguente registrazione dovranno essere tassativamente ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni, pena l'immediata dichiarazione di abusivismo e l'emissione dei relativi provvedimenti sindacali di chiusura e sgombero. In caso di esecuzione coatta del provvedimento di chiusura, tutti gli animali precedentemente recuperati dal territorio e custoditi presso le strutture irregolari o non registrate saranno sottoposti a sterilizzazione obbligatoria e trasferimento, con rivalsa delle relative spese a carico del responsabile

Art. 10

Disciplina e Affidamento dei "Cani Mascotte" presso Enti e Strutture Pubbliche o Private

1. È ammessa la facoltà per uffici pubblici, istituti scolastici, caserme, enti, associazioni o aziende private di attrezzare idonei spazi di pertinenza per l'accudimento e la permanenza di "cani mascotte". Tali animali devono essere scelti esclusivamente tra i soggetti già regolarmente ospitati presso i rifugi di mantenimento comunali o convenzionati con il Comune di Misterbianco, e formalmente presi in affido o adottati dall'ente richiedente.
2. L'affidamento e la detenzione del cane mascotte sono subordinati alla previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Benessere Animale del Comune, il quale provvederà alle verifiche di idoneità strutturale e ambientale di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania. Il provvedimento di concessione è vincolato alla formale assunzione della responsabilità civile, penale e di custodia in capo al legale rappresentante dell'ente richiedente, o a un referente qualificato da questi appositamente nominato e registrato in anagrafe canina.
3. Al fine di garantire la totale salvaguardia dell'incolumità pubblica e del benessere animale, l'ente o l'azienda affidataria ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, assumendosi l'esclusiva e piena responsabilità civile, penale e amministrativa per qualsiasi danno a persone, altri animali o cose derivante dalla detenzione dell'animale. L'atto di affidamento conterrà una clausola di totale ed espressa manleva a favore del Comune di Misterbianco, escludendo qualsivoglia coinvolgimento economico, patrimoniale o giudiziario dell'Ente. Gli organi di vigilanza e l'ASP effettuano ispezioni periodiche per verificare il mantenimento dei requisiti di benessere dell'esemplare, disponendo l'immediata revoca dell'affidamento in caso di accertata inosservanza o inadempimento.

Art. 11

Attività Sociali, Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy) e Progetti Scolastici

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare la funzione sociale e terapeutica del rapporto tra umani e animali, adotta congiuntamente, anche su specifica richiesta di associazioni animaliste, istituzioni scolastiche o enti del terzo settore, percorsi formativi, didattici e di assistenza con l'ausilio di animali, d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania e tramite la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa o convenzioni.
2. In particolare, il Comune provvede all'adozione e al recepimento di progetti relativi a:
 - a) la diffusione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA / Pet Therapy) all'interno delle case di riposo, dei centri diurni e delle strutture socio-assistenziali, su istanza delle realtà associative proponenti, nel rigoroso rispetto delle Linee Guida Nazionali e Regionali vigenti in materia e

mediante l'impiego di professionisti e animali idonei e certificati;

b) la collaborazione con le Amministrazioni Penitenziarie per l'adozione congiunta di progetti di cura, recupero e interazione con gli animali d'affezione all'interno delle strutture carcerarie;

c) il recepimento di proposte per la predisposizione, nelle strutture di cura sanitaria e assistenziale pubbliche o private presenti sul territorio, di idonei spazi o locali dedicati all'incontro in sicurezza dei degenti e degli ospiti con i propri animali d'affezione;

d) l'attivazione e l'adozione di percorsi didattici e formativi all'interno delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, d'intesa con le rispettive dirigenze scolastiche e su proposta delle associazioni accreditate, volti a favorire la conoscenza del fenomeno del randagismo, la cultura del possesso responsabile, l'importanza dell'iscrizione in anagrafe canina e il rispetto verso ogni specie animale.

ART. 12

Disciplina delle Operazioni di Derattizzazione e Disinfestazione su Suolo Pubblico e Privato

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sull'intero territorio comunale devono essere eseguite esclusivamente da ditte specializzate e abilitate ai sensi del D.M. n. 274/1997, adottando modalità idonee a escludere qualsiasi pericolo per la salute umana, per le specie animali non bersaglio e per l'ambiente. Al fine di prevenire rischi da inalazione, ingestione o contaminazione da sostanze tossiche, i trattamenti eseguiti in spazi aperti o accessibili al pubblico devono tassativamente avvenire tramite l'impiego di esche autorizzate e posizionate all'interno di appositi erogatori di sicurezza chiusi (bait stations), ancorati saldamente al suolo o alle strutture e inaccessibili a bambini e animali d'affezione. È fatto assoluto divieto di diffondere o nebulizzare prodotti rodenticidi nell'ambiente in modo incontrollato.

2. Le ditte esecutrici hanno l'obbligo di pubblicizzare gli interventi eseguiti su aree pubbliche o condominiali tramite l'affissione di avvisi scritti nelle zone interessate con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio del trattamento. Tali cartelli devono indicare chiaramente: la data di inizio e la durata presunta del trattamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile dell'esecuzione, le sostanze e i principi attivi impiegati, nonché l'indicazione dell'eventuale antidoto specifico da utilizzare in caso di avvelenamento accidentale.

3. Al fine di prevenire la cattura incontrollata e la morte per prolungata agonia di specie non bersaglio, quali l'avifauna, piccoli mammiferi protetti, rettili o animali d'affezione, è tassativamente vietato l'utilizzo di colle e trappole adesive negli spazi aperti, siano essi pubblici o privati, ivi inclusi balconi, terrazzi, cortili o aree comunque non confinate.

4. L'impiego di colle e superfici adesive per la cattura dei roditori è consentito esclusivamente all'interno di ambienti chiusi, sotterranei o rigidamente circoscritti, laddove altri sistemi di cattura non cruenti si siano rivelati inefficaci. In tali casi, l'utilizzatore ha l'obbligo di ispezionare le trappole con cadenza quotidiana, provvedendo, in caso di cattura, all'immediato smaltimento o alla rimozione del roditore secondo le corrette procedure igienico-sanitarie ed evitando il prolungamento di inutili

crudeltà o agonie.

5. Al termine di ogni ciclo di trattamento o intervento di controllo, il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica e messa in sicurezza del sito, recuperando le esche residue deteriorate e raccogliendo le spoglie degli infestanti per il successivo smaltimento a norma di legge. Gli erogatori di sicurezza (bait stations) stabili possono rimanere posizionati sul territorio per il monitoraggio continuo, purché costantemente controllati, saldamente ancorati e integri. Le ditte e i committenti privati hanno l'obbligo di conservare la documentazione tecnica dell'intervento per esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

6. I proprietari e i conduttori di immobili sul territorio comunale hanno inoltre il dovere di:

- a) mantenere le aree private, i giardini e le pertinenze sgombri da rifiuti, accumuli di materiale o ristagni d'acqua che possano favorire il rifugio e la proliferazione di ratti o insetti infestanti;
- b) consentire l'accesso agli organi di vigilanza e al personale dell'ASP per l'ispezione dei siti in caso di accertata e grave emergenza igienico-sanitaria a tutela della salute pubblica.

ART. 13

Sanzioni Amministrative, Procedure di Accertamento e Addebito delle Spese

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per ogni violazione delle specifiche disposizioni della presente ordinanza per le quali non sia già prevista una specifica sanzione da leggi statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

2. Qualora la condotta contestata integri una violazione delle fattispecie autonomamente sanzionate dalla Legge Regionale Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (quali, a titolo esemplificativo, la mancata iscrizione in anagrafe canina o l'omessa custodia), si applicheranno esclusivamente le sanzioni edittali previste dalla medesima legge regionale, i cui proventi saranno introitati nelle casse del Comune di Misterbianco ai sensi dell'articolo 34 della citata legge.

3. L'accertamento, la notificazione e l'irrogazione delle sanzioni seguono rigorosamente le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi degli articoli 17 e 18 della richiamata Legge 689/1981, l'organo competente a ricevere il rapporto degli agenti accertatori e ad emettere l'eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento è il Responsabile del Settore Amministrativo competente (o Dirigente preposto), al quale il trasgressore potrà indirizzare eventuali scritti difensivi e richieste di audizione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

4. In caso di reiterazione delle violazioni, si applicano i criteri di valutazione previsti dall'art. 8-bis della Legge n. 689/1981. Qualora lo stesso soggetto commetta una violazione della medesima indole entro il periodo di 5 (cinque) anni dall'accertamento definitivo della prima violazione, l'Autorità competente, in sede di emanazione dell'ordinanza di ingiunzione, commisurerà l'entità della sanzione pecuniaria tendendo verso il massimo edittale previsto.

5. Qualora la condotta configuri ipotesi di reato ai sensi del Codice Penale, si procederà all'obbligatoria segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

6. Nel caso di cani padronali incustoditi, lasciati in libertà o abbandonati sul territorio, sono interamente a carico del proprietario o detentore, oltre alle sanzioni pecuniarie, tutte le spese vive sostenute dall'Ente per il prelievo, il trasporto, il ricovero presso la struttura convenzionata e gli eventuali trattamenti sanitari d'urgenza. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della Legge Regionale n. 15/2022, il mancato ritiro dell'animale dal canile da parte del legittimo proprietario entro i termini di legge equivale ad abbandono e comporta l'addebito coatto e permanente di tutte le spese di custodia e mantenimento, fatte salve le specifiche tutele e deroghe previste dai regolamenti comunali per i casi di assoluto, permanente e accertato disagio economico-sociale del nucleo familiare, validati dai Servizi Sociali del Comune.

ART. 14

Organi di Vigilanza, Controllo e Programmazione delle Attività

1. Sono incaricati della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni e dell'esecuzione della presente ordinanza: il Comando di Polizia Locale di Misterbianco, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza delle Forze dell'Ordine dello Stato, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici veterinari e il personale ispettivo del Servizio Veterinario dell'ASP di Catania, nonché le Guardie Particolari Giurate Zoofile delle associazioni protezionistiche e animaliste riconosciute, munite di apposito decreto prefettizio o regionale, operanti nell'ambito delle specifiche competenze ad esse attribuite dalla legislazione statale vigente.

Qualora sia necessario verificare il rispetto degli indici di affollamento, il controllo dei microchip e il riscontro della superficie utile all'interno di appartamenti o private dimore, gli agenti operanti procederanno nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali, previo consenso dell'avente diritto o su formale autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o Sanitaria competente.

2. L'Ufficio Benessere degli Animali e Lotta al Randagismo del Comune, di concerto con il Comando di Polizia Locale e il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania, programma e coordina annualmente le attività di intervento e vigilanza in materia di animali d'affezione e tutela del decoro urbano in ambito comunale. Per l'espletamento di tali funzioni, l'Amministrazione può avvalersi del supporto operativo delle Guardie Zoofile convenzionate, degli Ispettori Ambientali Comunali ove istituiti e nominati, nonché del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana per le verifiche nelle aree rurali e periurbane del territorio.

ART. 15

Norme transitorie e termini per la regolarizzazione straordinaria della microchippatura

1. Al fine di completare la mappatura della popolazione canina sul territorio comunale, ai proprietari o detentori di cani non ancora registrati all'anagrafe canina è concessa la facoltà di provvedere all'identificazione mediante microchip e all'iscrizione all'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Siciliana entro il termine straordinario di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

2. Durante tale periodo, non si applicheranno le sanzioni amministrative previste per il ritardo nella registrazione, purché la regolarizzazione avvenga spontaneamente ad iniziativa del privato prima di eventuali accertamenti o contestazioni da parte degli organi di vigilanza. Decorso inutilmente il predetto termine, l'omessa iscrizione del cane all'anagrafe comporterà l'applicazione integrale delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge Regionale Siciliana n. 15 del 2022.

Art. 16

Disposizioni Finali e di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di tutela e benessere degli animali, al Codice Penale, nonché alle leggi e ai decreti assessoriali vigenti della Regione Siciliana.

Art. 17

Efficacia e Durata del Provvedimento

1. La presente ordinanza, quale provvedimento sindacale ordinario a tutela dell'igiene, della sanità pubblica e del benessere animale ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Misterbianco.

2. In ragione della necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, della tutela dell'igiene pubblica e del benessere animale, le disposizioni in essa contenute spiegano efficacia immediata e restano provvisoriamente applicabili quale disciplina transitoria, fino alla formale adozione del nuovo e complessivo Regolamento Comunale sul benessere degli animali e sul contrasto al randagismo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 18

Pubblicità, Notificazione e Modalità di Ricorso

1. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Misterbianco e inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che tramite diffusione sul sito web istituzionale dell'Ente e comunicazione agli organi di stampa.

- 2. Il presente provvedimento viene formalmente trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - S.E. il Prefetto di Catania;
 - Comando di Polizia Locale di Misterbianco;
 - Stazione Carabinieri di Misterbianco;
 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania - Distaccamento competente;
 - Servizio Veterinario dell'ASP di Catania - Distretto di Misterbianco;
 - Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il

termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dello Statuto Speciale della Regione Siciliana e delle relative norme di attuazione.

Misterbianco, 16/07/2026

IL SINDACO
CORSARO GIUSEPPE MARCO / INFOCAMERE
S.C.P.A.